

Corso di aggiornamento per le GEV di Bologna

Bologna 17 maggio 2017

L.R. 15/2006

Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia Romagna

Ornella De Curtis

Servizio Aree protette Foreste e Sviluppo della Montagna



Vigilanza GEV in materia di tutela della fauna minore

(Art.8 comma 2)

La vigilanza sull'applicazione della legge spetta anche alle Guardie Ecologiche Volontarie

ALTRI POSSIBILI COINVOLGIMENTI DELLE GEV (Art. 5 c.1 e Art. 9 comma 1)

- azioni di monitoraggio, studi e ricerche
- diffusione della conoscenze
- gestione centri specializzati
- azioni di tutela anche temporanee
- azioni di contrasto abbandono animali esotici



LEGGE REGIONALE

31 luglio 2006 n. 15

*Disposizioni per la tutela della
fauna minore in Emilia-Romagna*

**Finalità e ambito
della legge regionale**



Finalità della legge regionale

(Art.1 comma 1)

La Regione Emilia Romagna intende assicurare la conservazione della fauna minore quale componente essenziale delle biocenosi e degli habitat naturali e seminaturali





**fauna minore:
animali poco appariscenti
o che non percepiamo
ma essenziali per il
funzionamento degli
ecosistemi**

La definizione di fauna minore della legge individua il suo ambito di applicazione

(Art.1 comma 2 L.R.15/06)

*"Ai sensi e per gli effetti della presente legge, per fauna minore, si intendono **tutte le specie animali presenti sul territorio emiliano-romagnolo di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, compresi i micromammiferi e i chiropteri e con esclusione degli altri vertebrati omeotermi** (cioè di tutti gli altri mammiferi e degli uccelli)"*





Micromammiferi

convenzionalmente un gruppo di piccoli mammiferi **insettivori** e **roditori** inclusi dagli zoologi negli ordini *Erinaceomorpha*, *Soricomorpha* e *Rodentia*

Chirotteri

gruppo di mammiferi placentati in grado di volare appartenenti all'ordine *Chiroptera*

Vertebrati

animali che hanno colonna vertebrale, struttura scheletrica interna (endoscheletro) ossea e/o cartilaginea

Omeotermia

la capacità propria di **mammiferi** ed **uccelli** di mantenere costante la temperatura corporea rispetto alle variazioni ambientali esterne

Perché SI chiropteri, SI micromammiferi e NO altra fauna omeoterma?

L 157/92 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

(Art.2 comma 1)

Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale

(Art.2 comma 2bis)

Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole.



Autore Pietro Zanardi



LEGGE REGIONALE 31 luglio 2006 n. 15

Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna

Arvicola delle nevi *Chionomys nivalis*

Habitat: praterie di alta quota, pietraie, ma anche cespuglieti e boschi in contesti rocciosi e suoli pietrosi





Topolino delle risaie
Micromys minutus



TUTELA DELLA FAUNA IN EMILIA-ROMAGNA



- **Legge Regionale n. 8/1994 e s.m.**
"Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria"
- **Legge Regionale n. 11/2012 (ex 11/1993)**
"Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna"
- **Regolamento n.29/1993**
"Gestione della pesca"
- **Legge Regionale n. 6/2005**
"Disciplina della formazione e della gestione del Sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000"



Fauna minore: «*tutte le specie animali*» = un tassello importante della biodiversità regionale



In Italia **oltre 57.400** specie animali

1812 specie di protozoi unicellulari (2003)

55.656 specie animali pluricellulari (2005)

98-99% biodiversità animale rientra nella definizione di legge di fauna minore!



Finalità della legge regionale

(Art.1 comma 1)

*La Regione Emilia Romagna intende assicurare la conservazione della fauna minore quale **componente essenziale delle biocenosi e degli habitat naturali e seminaturali***


La legge riconosce il **ruolo ecologico fondamentale** della fauna minore (cioè della quasi totalità della biodiversità animale) per il funzionamento degli ecosistemi



Fauna minore: una componente essenziale degli ecosistemi




Fauna minore: dove si trova? gli ambienti di vita




Fauna minore: il vero motore della vita sulla terra

Ruolo ecologico fondamentale per il contributo al funzionamento degli ecosistemi



Fauna minore: un immenso patrimonio culturale da difendere



Finalità della legge regionale (Art.1 comma 3)

- Salvaguardare la fauna minore tutelandone le **specie**, le **popolazioni** e gli **esemplari**, proteggendone gli **habitat** naturali e seminaturali
- Promozione di **interventi** per il recupero delle condizioni idonee alla sopravvivenza delle specie della fauna minore, anche mediante **azioni di conservazione** in situ ed ex-situ
- Favorire l'eliminazione o riduzione dei **fattori limitanti**, di squilibrio e di degrado ambientale
- Promuovere **studi e ricerche** sulla fauna minore ed incentivare iniziative didattiche e divulgative volte a diffonderne la conoscenza ed il rispetto.



L'erosione della biodiversità



Fauna minore: fattori di minaccia

Perdita, frammentazione
Isolamento degli habitat



Fauna minore: fattori di minaccia

Introduzione di specie esotiche



LEGGE REGIONALE

31 luglio 2006 n. 15

*Disposizioni per la tutela della
fauna minore in Emilia-Romagna*

Specie protette
Forme di tutela
Divieti e deroghe





OGGETTO DELLA TUTELA (Art. 2 commi 1-2)

Specie protette



• TUTTE LE SPECIE DI ANFIBI, RETTILI E CHIROTTERI presenti sul territorio ER

Specie particolarmente protette

• SPECIE DI CUI AGLI ALLEGATI II) E IV) DELLA DIRETTIVA HABITAT 92/43/CEE

• SPECIE INDICATE COME RARE O MINACCIATE DA DIRETTIVE COMUNITARIE O NORME NAZIONALI

• SPECIE APPARTENENTI ALL'ELENCO REGIONALE DELLE SPECIE RARE E/O MINACCIATE (vedi Art. 6)



© herpetofauna.at - J. Hill



OGGETTO DELLA TUTELA (Art. 2 commi 1-2)

L'ELENCO REGIONALE DELLE SPECIE PARTICOLARMENTE PROTETTE

Approvato come allegato tecnico E alla deliberazione dell'Assemblea
legislativa n. 243/09 e aggiornabile

- tutti gli Anfibi (18) e Rettili (16)
- tutti i Chiroterri (24)
- Micromammiferi (11)
- Pesci (16)
- Ciclostomi (1)
- Invertebrati (50, di cui 4 molluschi, 2 crostacei, 44 insetti)



OGGETTO DELLA TUTELA (Art. 2)

DISCIPLINA PER LE SPECIE DI INTERESSE ALIMENTARE e SPECIE ITTICHE

- Sono fatte salve le disposizioni del R.R. n. 29/93 relativo alle **specie ittiche** (comma 3)
- Limiti della raccolta delle **chiocciole** (1.000 gr. per persona al giorno) (comma 4)
- Divieto di raccolta di chiocciole e cattura di rane nelle aree protette (comma 5)

N.B.: la cattura delle rane è vietata in tutta ER per effetto della L.R. 11/2012

- Divieto di vendita di chiocciole e rane raccolte in natura (comma 6)




FORME DI TUTELA (Art. 3 c.1)

Per le specie protette e particolarmente protette



DIVIETO DI:

- **Cattura e uccisione** intenzionale, nonché **detenzione e commercio** di esemplari vivi o morti o di loro parti (**lettera a**)
- **Danneggiamento o distruzione** intenzionale di uova, nidi, siti e habitat di riproduzione, aree di sosta, di svernamento ed estivazione (**lettera b**)
- **Disturbo intenzionale** con particolare riferimento alle fasi del ciclo riproduttivo, all'attività trofica, di svernamento, estivazione o migrazione (**lettera c**)
- Rilascio in natura di organismi **alloctoni** che interferiscono con le specie delle fauna minore autoctona (**lettera d**)



FORME DI TUTELA (Art. 3 c.2)

Per tutte le specie della fauna minore

Misure di Tutela e Conservazione

- Province (PTCP, PSR)
- Comuni e Unioni (PSC, RUE, Legge Montagna, PSR e attività gestionali)
- Enti di Gestione delle Aree Protette (Piani territoriali dei parchi, Regolamenti, Programmi di gestione delle Riserve naturali)
- Ente di gestione dei siti della Rete Natura 2000 (Piani di gestione, misure di conservazione)



DEROGHE (Art. 4)



Ratio: MOTIVAZIONE e LIVELLO DI TUTELA
escluse da ogni forma di tutela della legge (Art.4c.1)

- specie alloctone (lettera a)
- specie oggetto di allevamento produttivo (lettera b)
- specie oggetto di allevamento autorizzato ai sensi del comma 3 (lettera c)

Allevamento ad uso commerciale (Art. 4 c.2)


Solo per specie part. protette: obbligo immissione sul mercato certificato nascita in cattività. Solo se già autorizzato.

Cattura e allevamento a scopo scientifico, di conservazione e amatoriale (Art. 4 c.3)

Obbligo autorizzazione. NO specie part. protette per scopi amatoriali

Cattura e allevamento a scopo didattico (Art. 4 c.4)

Obbligo comunicazione preventiva. No specie part. protette



AUTORIZZAZIONI, SANZIONI: chi fa cosa



L.R. 13/2015 Art. 18
comma 3 lettera c
Autorizzazioni/Comunicazioni
Proventi

Arpae (area vasta): braccio
operativo della Regione

Enti per la gestione dei Parchi e
della Biodiversità (aree protette
e rete Natura 2000)

AUTORIZZAZIONI, SANZIONI: chi fa cosa

L.R. 13/2015 Art. 18 comma 3 lettera c



Arpae (in provincia di Bologna):

- tutti i siti Natura 2000 esterni AAPP (solo macroarea Emilia Orientale)
- il rimanente territorio regionale esterno (AAPP+RN2000)

Ente Parchi Emilia Orientale (in provincia di Bologna):

- tutte le AAPP della macroarea (5 Parchi, 1 Riserva, 7 ARE, 1 Paesaggio Protetto (?))
- i siti Natura 2000 solo dentro AAPP

Ente Parchi Romagna (in provincia di Bologna):

- tutte le AAPP della macroarea (territorio bolognese): Parco Vena Gesso Romagna e Riserva Bosco Frattona
- tutti i siti Natura 2000 dentro e fuori AAPP





GRAZIE PER L'ATTENZIONE

